



WWF Italia
Sede Nazionale
Via Po, 25/c
00198 Roma

Tel: 06844971
Fax: 0684497365
ufficiolegale@wwf.it
sito: www.wwf.it

Roma, 15 dicembre 2020
Prot. DG 282/2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
e, p.c.

Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
gab@postacert.sanita.it

Al Ministro dell'Interno
Dott.ssa Luciana Lamorgese
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Gen. Sergio Costa
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
On. Francesco Boccia
affariregionali@pec.governo.it

Oggetto: Esposto con richiesta di impugnazione relativo a Ordinanza n. 108 del 12 dicembre 2020 del Presidente della Regione Abruzzo - Ipotesi di violazione del DPCM 3 dicembre 2020 nonché della normativa nazionale in materia venatoria.

Ecc.mo Presidente,

la scrivente, in qualità di legale rappresentante p.t. dell'associazione WWF Italia ONLUS, anche in nome e per conto delle associazioni ENPA, LAV e LIPU BirdLife Italia, in persona dei rispettivi l.r.p.t., intende porre all'attenzione Sua e dei Ministri in indirizzo, quanto disposto dalla recente Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 108 del 12 dicembre 2020 che presenta, a nostro avviso, elementi di evidente contrasto con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, nonché con le norme nazionali che disciplinano la materia venatoria.



for a living planet®

Il suddetto DPCM, infatti, per le zone ad elevata gravità ed alto rischio per la pandemia da Covid-19 (scenario tipo 3), quale attualmente la Regione Abruzzo è qualificata, prevede, fra l'altro che *“è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”*.

Nello stesso DPCM è previsto, altresì, che in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia del Ministero della Salute, possa essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al comma 4, che deve essere autorizzata da specifica Ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata.

Con l'ordinanza in oggetto, il Presidente della Regione Abruzzo ha tuttavia, in modo del tutto autonomo e a nostro avviso arbitrario, sancito che per alcune attività, che a tutta evidenza non possono farsi rientrare nella fattispecie di attività lavorative, studio, salute o situazioni di necessità, si possa derogare ai divieti introdotti dal DPCM, permettendo, in particolare, a tutti i cacciatori dell'Abruzzo, di effettuare la loro attività di caccia non solo nel Comune di residenza, bensì in tutto l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) in cui sono iscritti nonché *“nelle Aziende Agrituristiche Venatorie e nelle Aree per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione; nei distretti/zone di intervento e nelle zone di caccia assegnati dagli ATC per il prelievo del cinghiale anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto del Regolamento Regionale per la gestione Faunistica-venatoria degli ungulati n. 1/2017; negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi”*.

Si rimarca, a questo proposito, che **l'attività di caccia non è e non può essere assimilabile ad attività professionale, bensì ad attività ludico-ricreativa ed è assolutamente diversa, per scopo e funzioni, alle attività pubbliche di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 19 della l. n. 157/92, in particolare degli ungulati la quale, peraltro, proprio per questa ragione, è disciplinata nella medesima ordinanza al punto n. 4, ovvero in un punto autonomo e separato rispetto al punto n. 5 che attiene all'attività venatoria.** Lo stesso dicasi della pesca dilettantistica, per cui si prevede la possibilità per i pescatori di spostarsi nell'ambito dell'intera Provincia di residenza.

E' necessario inoltre porre alla Sua attenzione come tale provvedimento debba essere ricondotto nel novero di in una serie di ordinanze regionali, dal contenuto sostanzialmente identico, emanate dalla regione Toscana (n. 117 del 5/12/2020), Calabria (n. 94 del 7/12/2020) e decreto della Regione Lombardia (n. 649 del 9/12/2020) che si allegano alla presente.



for a living planet®

L'illegittimità di tali disposizioni si appalesa sotto molteplici profili.

In primo luogo i provvedimenti risultano chiaramente in contrasto con il DPCM stesso e si pongono in violazione del principio secondo il quale le regioni non possono derogare *in peius* alle disposizioni nazionali poste a tutela della salute pubblica.

Il contenuto di tali atti non è stato difatti preventivamente concordato con i Ministeri della Salute e degli Affari Regionali e le disposizioni ivi contenute non sono state emanate con apposita ordinanza del Ministro della Salute, come espressamente previsto dal DPCM.

Parimenti non si può ritenere in alcun modo valida e tantomeno sufficiente la motivazione addotta dalla Regione Abruzzo (identica a quella adottata dalle altre regioni) che ritiene il consentire una maggiore libertà per i cacciatori (ovvero null'altro che privati cittadini che esercitano un'attività privatistica) uno "stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico-venatorio, per limitare i danni alle colture, nonché il potenziale pericolo per la pubblica incolumità".

Orbene, il supposto "stato di necessità", se davvero fosse tale, dovrebbe essere comprovato da dati oggettivi che possano dimostrare, da un lato, la sussistenza, di un rischio imminente per le colture e la pubblica incolumità determinato dalla fauna selvatica, dall'altro la effettiva idoneità dell'attività venatoria a porre rimedio a tale asserita emergenza.

Nel caso di specie, tuttavia, tali oggettivi supporti motivazionali non vengono riportati né citati.

Un ulteriore e dirimente elemento che consente di ritenere assolutamente immotivata l'ordinanza in oggetto (e gli identici provvedimenti delle altre regioni, fatti propri dalla Regione Abruzzo), è costituito dal fatto che **la stessa permette il movimento oltre i limiti spaziali indicati nel DPCM e senza prevedere specifiche misure di controllo, di tutti i cacciatori, su tutto il territorio regionale e in tutte le forme di caccia previste dal calendario venatorio, compresa, per esempio, la caccia agli uccelli migratori, e comunque in genere agli uccelli acquatici e ai piccoli uccelli resi "cacciabili" secondo i rispettivi calendari venatori che a tutta evidenza non determinano pericoli né per l'equilibrio faunistico, né per le colture e tantomeno per la pubblica incolumità.**

Se davvero, quindi, le regioni avessero inteso realmente affrontare tale problematica di supposta "necessità", avrebbero dovuto, come detto, limitare le disposizioni all'attività di controllo della fauna selvatica prevista e disciplinata dall'art. 19 della l. n. 157/1992.

E' evidente come tali disposizioni si pongano in **palese violazione, nella forma e nei contenuti, del DPCM in vigore che, lo si rammenta, è stato emanato sulla base della dichiarazione di uno stato di Emergenza Nazionale al fine di tutelare il primario interesse della salute pubblica. Consentire lo spostamento indebito fuori dal proprio Comune di decine di migliaia di cittadini, senza una reale motivazione, per esercitare un'attività ludica, appare una chiara violazione tanto del diritto alla salute quanto nel principio fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale.**



for a living planet®

D'altro canto non può omettersi di considerare e valutare la gravità di tale diffusa pratica anche alla luce della ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.

Sul punto la l. n. 157/1992 chiarisce quali siano la funzione e gli obiettivi dell'attività venatoria, il cui esercizio non è certamente da qualificarsi come di pubblica utilità ma è svolto sulla base di una concessione, è subordinato alla tutela del primario interesse della *"esigenza di conservazione"* della fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato, ed è consentito *"purchè non contrasti"* con tale sovraordinato interesse (art. 1 c. 2 L. 157/92).

Non è dunque ammissibile che le Regioni si avvalgano, in maniera strumentale, di norme provvedimentali emanate in condizioni di emergenza al fine non solo di consentire un'attività che dovrebbe essere limitata per ridurre i rischi sanitari, così come avviene per gli spostamenti finalizzati allo svolgimento di attività quali, ad esempio, l'escursionismo, ma addirittura di attribuire all'esercizio di tale attività un valore che, ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro nazionale, non le appartiene, travalicando la funzione, specifica e circoscritta, alle stesse attribuita dalla richiamata norma.

L'intervento del Governo al fine di arginare tale illegittima tendenza diviene dunque necessario sia al fine di contrastare azioni arbitrarie che limitano l'efficacia dei provvedimenti emergenziali di tutela della salute pubblica, sia al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni legislative nazionali che disciplinano l'attività venatoria, rispetto alla quale si registra un'azione delle regioni, oramai sistematica e diffusa, di violazione delle normative nazionali e sovranazionali, come testimoniato dalla enorme mole di provvedimenti regionali dichiarati illegittimi, anno per anno, dalla giurisdizione amministrativa e dalla Corte Costituzionale e, da ultimo, dal provvedimento emanato dalla Regione Sardegna che ha autorizzato lo svolgimento della caccia in giorno di "silenzio venatorio" e che ha costretto il Ministero dell'Ambiente a trasmettere alla Regione una formale diffida.



for a living planet®

Tale atteggiamento comporta notevoli ripercussioni sia in danno della fauna selvatica, sia dei principi costituzionali di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela ambientale (art. 117 c. 2 lett. s) Cost.) e di economicità, buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa (Art. 97 Cost.).

Per tutte le ragioni sin qui esposte, la sottoscritta, n.q. di cui sopra

chiede

che il Consiglio dei Ministri (e i singoli Ministri, per quanto di competenza) voglia attivarsi con urgenza al fine di:

- **impugnare, far dichiarare illegittima e conseguentemente annullare, nei punti di cui sopra, l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 108 del 12 dicembre 2020 nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti**
- **diffidare le Regioni dal perseverare nell'assumere, in materia venatoria, provvedimenti contrastanti con quanto disposto dalle normative nazionali.**

Cordiali saluti.

Donatella Bianchi
Presidente WWF Italia ONLUS